

Sanzioni paesaggistiche, poteri regionali alla Consulta

Tutele

La Corte costituzionale dovrà decidere sulla possibilità di modulare le penalità

Per il Tar Lombardia la competenza è fuori dalla sfera delle Autonomie

Carmen Chierchia

Possono le Regioni prevedere sanzioni paesaggistiche di tipo pecuniario diverse rispetto al Codice dei beni culturali? Lo stabilirà la Corte costituzionale, chiamata dal Tar di Brescia a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 della legge regionale 12/2005 della Lombardia, che prevede un criterio di calcolo delle sanzioni amministrative differente rispetto a quello contenuto nel Dlgs 42/2004.

Si tratta delle sanzioni pecuniarie che l'articolo 167 del Dlgs 42/2004 connette all'accertamento della compatibilità paesaggistica di lavori eseguiti su beni vincolati senza titolo o in difformità dall'autorizzazione.

Il paesaggio è un bene da tutelare quale valore primario dell'ordinamento. Si può intervenire con lavori o costruzioni solo se previamente autorizzati con apposita autorizzazione paesaggistica. Le maglie per ricorrere a una "sanatoria" paesaggistica, ossia per autorizzare ex post lavori eseguiti in assenza di titolo,

sono molto strette: vi si può ricorrere in casi molto limitati e per opere e lavorazioni davvero minori.

Inoltre, quando la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore è tenuto a pagare una sanzione «equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione», come stabilisce il comma 5. Si tratta di un valore determinato attraverso perizie di stima.

Sul territorio della Lombardia, la legge regionale 12/2005 ha introdotto – a partire dal 2018 – un differente criterio per la determinazione della sanzione economica, consistente nel «profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'80% del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, (...) in ogni caso, con la

sanzione minima di 500 euro».

Si introduce quindi il criterio del valore del costo di costruzione, un parametro non presente nella disciplina dettata dal legislatore nazionale.

Di qui la questione di legittimità costituzionale, che gira attorno alla possibilità per le Regioni di introdurre una disciplina differente (in questo caso peggiorativa) per il computo della sanzione amministrativa: la legittimità o meno di questo potere dipende dalla collocazione della normativa sanzionatoria rispetto al riparto di competenze.

In primo luogo, la normativa sanzionatoria non costituisce una materia a sé stante, ma accede ad altra materia, sostanziale, il cui rispetto è volta ad assicurare.

Se ne desume che, se la sanzione è connessa a una materia a competenza concorrente, il legislatore regionale può prevedere una disciplina differente; ma, se è ancillare a una materia di competenza esclusiva del legislatore nazionale, questo potere è precluso.

Il Tar Brescia, con ordinanza n. 554 del 28 giugno, ha ritenuto che la disciplina delle sanzioni paesaggistiche rientri nella materia della «tutela dell'ambiente e del paesaggio», quindi nella potestà legislativa dello Stato «senza che residui spazio alle Regioni per introdurre sanzioni ulteriori o diverse rispetto a quanto contenuto nella legge statale» e rimette quindi la questione alla Corte costituzionale per valutare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 della legge lombarda 83/2005.



Il Codice del paesaggio prevede la misura che colpisce i destinatari di opere non autorizzate